

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 4 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	9
Missioni valevoli nella seduta del 9 luglio 2003 .....	3		
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	<b>Proposta di legge (approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) nn. 3323-3386-B</b> .....	17
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili) .....	17
Nomine ministeriali (Comunicazione) .....	5	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .....	17
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) ....	18
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	5	(Sezione 4 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	18
<b>Disegno di legge di conversione n. 4102</b> ....	6	(Sezione 5 – Articolo 2 e relative proposte emendative) .....	22
(Sezione 1 – Proposta emendativa dichiarata inammissibile) .....	6	(Sezione 6 – Articolo 3 e relative proposte emendative) .....	49
(Sezione 2 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	6	(Sezione 7 – Articolo 4 e relative proposte emendative) .....	51
(Sezione 3 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	9		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	54	(Sezione 4 — Interventi per affrontare il problema del lavoro sommerso e la conseguente evasione contributiva) .....	56
(Sezione 1 — Iniziative per garantire vigilanza e controllo per i medici della guardia medica) .....	54	(Sezione 5 — Ritardo nella definizione degli assetti gestionali degli Enti Parco) .....	56
(Sezione 2 — Tempi di presentazione di un disegno di legge costituzionale volto a prevedere il Senato della regioni, la Corte costituzionale federale, la devoluzione ed il rafforzamento della forma di governo) ...	54	(Sezione 6 — Individuazione di un sito nazionale per il deposito delle scorie nucleari) .....	57
(Sezione 3 — Interventi per fronteggiare l'emergenza idrica) .....	55	(Sezione 7 — Deposito in Sardegna di rifiuti radioattivi) .....	57

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 9 luglio 2003.**

Airaghi, Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Aprea, Baccini, Baldi, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Bellini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Bielli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cossa, Crisci, Cristaldi, Crucianelli, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Di Luca, Dozzo, Duilio, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Landi di Chiavenna, Maggi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Nan, Pacini, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tocci, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Vièspoli, Vietti, Villetti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Baccini, Baldi, Ballaman, Banti, Bellini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Bielli, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cossa, Crisci, Cristaldi, Crucianelli, Delfino, Dell'Elce, Alberta De

Simone, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Landi di Chiavenna, Maggi, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Nan, Pacini, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tocci, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Vièspoli, Vietti, Villetti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 8 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARRAS: « Provvedimenti per il rilancio dell'economia oristanese » (4146);

ASCIERTO: « Introduzione dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di servizio permanente a disposizione » (4147);

ANTONIO BARBIERI: « Estensione al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle disposizioni a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (4148);

MOLINARI: « Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e

istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse » (4149);

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni per agevolare la mobilità residenziale » (4150).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *III Commissione (Affari esteri):*

RIVOLTA ed altri: « Riforma della cooperazione allo sviluppo » (3991) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *VII Commissione (Cultura):*

CARLI ed altri: « Istituzione del Museo nazionale d'arte della scultura contemporanea » (2701) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *X Commissione (Attività produttive):*

GIANFRANCO CONTE ed altri: « Istituzione del marchio "Made in Italy" e norme di contrasto alla contraffazione dei beni industriali e artigianali » (4001) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia*

*tributaria), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *XII Commissione (Affari sociali):*

PISTONE ed altri: « Istituzione del Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche » (3818) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XI;*

LABATE ed altri: « Disposizioni per la regolamentazione delle responsabilità professionali del personale sanitario » (4090) *Parere della Commissione I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BURANI PROCACCINI: « Norme per la tutela dei diritti della madre e del neonato e per il loro sostegno prima, durante e dopo la nascita » (4126) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *XIII Commissione (Agricoltura):*

LOSURDO ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati ai consumi » (4053) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive):*

BOLOGNESI ed altri: « Modifiche al codice penale in materia di tutela dei minori e istituzione di una "clausola sociale" e di un "marchio di qualità" negli

accordi commerciali internazionali » (344) *Parere delle Commissioni I, III, VII, XI, XII e XIV.*

#### **Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 8 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il parere dell'Autorità in merito alle modalità di reperimento del materiale rotabile ferroviario necessario per l'espletamento delle gare per l'aggiudicazione dei servizi ferroviari di competenza regionale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Questo documento sarà trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

#### **Comunicazione di nomine ministeriali.**

L'Istituto superiore di sanità, con lettere in data 2 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, che sono tutte trasmesse alla I

Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla XII Commissione permanente (Affari sociali):

al dottor Gregorio PRESTINACI l'incarico di direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali;

alla dottoressa Rosa Maria MARTOC-CIA l'incarico di direttore della direzione centrale degli affari amministrativi e delle risorse economiche.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 4 giugno 2003, a pagina 3, seconda colonna, ottava riga, le parole: « legge 19 gennaio 2001, n. 24 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 19 gennaio 2001, n. 4 ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'8 luglio 2003, a pagina 4, prima colonna, sesta riga, il numero: « 334 » è sostituito dal seguente: « 344 »; trentesima riga, sopprimere la parola: « Catanoso »; infine sopprimere dalla quarantunesima alla quarantaseiesima riga ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N. 147, RECANTE PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI (4102)**

**(A.C. 4102 – Sezione 1)**

**PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA  
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

*All'articolo 14, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: « da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da bandire entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**14. 1. Governo.**

**(A.C. 4102 – Sezione 2)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione).*

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

**ART. 2.**

*(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).*

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

**ART. 3.**

*(Riqualficazione urbana della città di Palermo).*

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 ».

## ART. 4.

*(Norme per la sicurezza degli impianti).*

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

## ART. 5.

*(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici).*

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.

## ART. 6.

*(Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario).*

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 ».

## ART. 7.

*(Enti pubblici).*

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 ».

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, sono trasferite all'ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

## ART. 8.

*(Disposizioni sull'UNIRE).*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## ART. 9.

*(Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674).*

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: « entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi ».

## ART. 10.

*(Disposizioni sui consorzi agrari).*

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di diciotto mesi.

## ART. 11.

*(Gestioni fuori bilancio).*

1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.

## ART. 12.

*(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002).*

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

## ART. 13.

*(Contributi alle famiglie per attività educative).*

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « Con decreto » sono inserite le seguenti: « di natura non regolamentare » e dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricer-

ca, » sono soppresse le seguenti: « da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

## ART. 14.

*(Disposizioni in materia d'accesso alle professioni).*

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.

## ART. 15.

*(Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni).*

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

## ART. 16.

*(Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali).*

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

## ART. 17.

*(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi).*

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

## ART. 18.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4102 – Sezione 3)**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».*

*All'articolo 12:*

*al comma 1, dopo le parole: « 29 novembre 2002, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, ».*

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

*« ART. 12-bis. (Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo). 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è differito al 31 dicembre 2005 ».*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, dopo le parole: « per le professioni legali » è inserita la seguente: « prevista ».*

**(A.C. 4102 – Sezione 4)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

## ART. 7.

*(Enti pubblici).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.

**7. 1. Mascia.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter,

del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi ».

**7. 2.** Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

ART. 10.

*(Disposizioni sui consorzi agrari).*

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Rava, Boato, Bressa, Leoni, Marone.

*Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.*

**10. 2.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Fontanini, Luciano Dussin.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. *(Stoccaggio delle acque di vegetazione)* — 1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 1996, n. 574, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

**10. 02.** Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. *(Denunce dei pozzi)* — 1. All'articolo 23, comma 6-bis, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

**10. 03.** Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**10. 06.** Foti, Ghiglia.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 62, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole « quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « il 13 giugno 2004 ».

**10. 01.** Montecchi, Sedioli, Amici, Preda, Abbondanzieri, Leoni, Boato, Bressa.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. *(Adeguamento degli scarichi al suolo)* — 1. All'articolo 62, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

**10. 04.** Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. In favore del settore agrumicolo siciliano, colpito dal virus denominato « tristezza », è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**10. 05.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

ART. 11.

*(Gestioni fuori bilancio).*

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Mascia.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. Il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 72, comma 2, alinea, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 1° gennaio 2004. Conseguentemente, il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo decorre dalla predetta data.

**\*11. 01.** D'Agrò.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. Il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 72, comma 2, alinea, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 1° gennaio 2004. Conseguentemente, il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo decorre dalla predetta data.

**\*11. 02.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. Tra le procedure di cui all'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono com-

prese quelle relative alla concessione degli incentivi mediante procedimenti a graduatoria.

**11. 03.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — All'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il cui termine è prorogato al 31 ottobre 2003. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di effettuare il deposito secondo le modalità individuate dal presente articolo. »

**11. 04.** Cosentino.

ART. 12.

*(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002).*

*Al comma 1, dopo le parole: territorio comunale aggiungere le seguenti: , nonché per i soggetti residenti, o che avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori delle regioni Abruzzo e Basilicata interessati da eventi alluvionali degli ultimi dodici mesi.*

**12. 1.** Lettieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17.

**12. 2.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. — 1. In favore delle attività commerciali, artigianali e industriali situate nelle aree individuate ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre 2002, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**12. 01.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

ART. 13.

*(Contributi alle famiglie per attività educative).*

*Sopprimerlo.*

**\*13. 1.** Sasso, Capitelli, Grignaffini, Tocci, Lolli, Mastella, Chiaromonte, Amici, Montecchi, Boato, Bressa.

*Sopprimerlo.*

**\*13. 2.** Mascia, Titti De Simone.

ART. 17.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. *(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).* — 1. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori na-

zionali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 30 giugno 2003, dall'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2004.

2. All'articolo 93, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tabella C), alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), sono apportate le seguenti variazioni:

2003: -25.000;  
2004: -25.000;  
2005: -25.000.

**\*17. 01.** Zeller, Collè, Brugger, Widmann, Detomas.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. *(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).* - 1. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 30 giugno 2003, dall'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2004.

2. All'articolo 93, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tabella C), alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura

corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), sono apportate le seguenti variazioni:

2003: -25.000;

2004: -25.000;

2005: -25.000.

**\*17. 010.** Lettieri, Bressa, Marcora.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Proroga delle agevolazioni su alcuni prodotti petroliferi). — 1. Il termine del 30 giugno 2003, previsto ai commi 3 e 5 dell'articolo 21, recante disposizioni in materia di accise, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al 31 dicembre 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti alla proroga delle definizioni degli adempimenti tributari prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143.

**17. 011.** Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 25.600.000 per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 20.600.000 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

**\*17. 02.** Olivieri, Abbondanzieri, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Raffaella Mariani, Ruzzante, Sabattini, Capitelli, Franci, Panattoni, Innocenti, Sereni, Galeazzi, Lolli, Sandi, Sandri, Michele Ventura, Benvenuto, Bressa, Adduce, Maran, Mariotti, Quartiani, Preda, Sedioli, Bressa, Chianale, Oliverio, Amici, Boato, Rava, Pappaterra.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 25.600.000 per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 20.600.000 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

**\*17. 07.** Parolo, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Fontanini, Luciano Dussin, Zanetta, Zeller, Paniz, Polledri, Vascon, Bricolo, Scherini, Didonè.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2004.

**17. 03.** Vianello, Gambini, Chianale, Abbondanzieri.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari ad un milione di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**17. 020.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre

2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**\*17. 05.** Foti, Ghiglia, Coronella, Airaghi, Garnero Santanché, Leo, Strano, Paolone, Butti, Alboni, Antonio Pepe, Armani, Briguglio.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**\*17. 06.** Lupi.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

**\*17. 012.** Di Giandomenico, D'Alia, Ciro Alfano, Mongiello, Degennaro, Mereu, Tucci, Peretti.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

al sesto periodo, le parole: « 31 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 »;

al settimo periodo, le parole: « 30 aprile 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2004 ».

**17. 013.** Degennaro, Peretti.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica). — 1. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, già prorogate dall'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si applicano relativamente alle formalità connesse agli acquisti di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso fra il 1° aprile 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti al pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica.

**17. 015.** Benvenuto, Lettieri, Pistone.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Rinvio dei termini di presentazione della documentazione finale di spesa relativa a opere di metanizzazione). — 1. I termini per la presentazione al Ministero della attività produttive della

documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

**17. 016.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Norme in materia di espropriazioni di pubblica utilità) — 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

**\*17. 017.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Norme in materia di espropriazioni di pubblica utilità) — 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

**\*17. 018.** Gamba.

#### PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:*

Art. 2. — 1 Il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la

minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si intende comprensivo anche delle misure di tutela menzionate nell'articolo 28 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Sul relativo schema di decreto va acquisito anche il parere del Consiglio di Stato. A tal fine il

termine di cui al suddetto articolo 9, come modificato dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 28 febbraio 2004.

**Dis. 1. 01.** Governo.

**PROPOSTA DI LEGGE PISAPIA ED ALTRI; FANFANI ED ALTRI:  
SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA  
PENA DETENTIVA NEL LIMITE MASSIMO DI TRE ANNI  
(APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E  
MODIFICATO DAL SENATO) (3323-3386-B)**

**(A.C. 3323 - Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

Sopprimerlo.

**5. 7.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: può essere revocata con le seguenti: è revocata.*

**5. 8.** Lussana, Martinelli.

Sopprimerlo.

**7. 17.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: che dispone fino a: congiuntamente con le seguenti: di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 1, devono essere.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire la lettera a), con la seguente:*

*a) obbligo di presentazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal*

magistrato competente. Nel fissare i giorni e l'orario di presentazione si deve tener conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di dimora del condannato;

*alla lettera b), sostituire le parole da: al condannato è imposto fino a: esigenze di controllo o con le seguenti: obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove il condannato svolge la propria attività lavorativa. Qualora la permanenza in tali luoghi non garantisca adeguatamente, per la personalità del soggetto e per le condizioni ambientali, le esigenze di controllo e.*

*sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.*

**7. 2.** Pisapia.

**(A.C. 3323 - Sezione 2)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3323 – Sezione 3)****PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3323 – Sezione 4)****ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Sospensione condizionata dell'esecuzione di tre anni di pena detentiva).*

1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di maggior pena, una pena detentiva non superiore a tre anni, l'esecuzione della stessa è sospesa, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale.

3. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti di chi sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge.

4. La sospensione dell'esecuzione della pena non impedisce la presentazione di istanza di misura alternativa diversa e non preclude la decisione sulle istanze a tale fine depositate e sulle quali l'autorità giudiziaria non ha formulato la sua decisione.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 1.

*(Sospensione condizionata dell'esecuzione di tre anni di pena detentiva).*

*Sopprimerlo.*

**1. 25.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: almeno un quarto fino alla fine del comma con le seguenti: almeno la metà della pena detentiva è sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;*

*sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

3. La sospensione non si applica:

1) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

2) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108;

3) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza partico-

lare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

4) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione;

5) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato;

*alla rubrica, sostituire le parole:* di tre anni di *con le seguenti:* della parte finale della.

*sopprimere gli articoli 2 e 3.*

**1. 2.** Fanfani.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole:* almeno un quarto *con le seguenti:* due terzi.

**1. 6.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* almeno un quarto *con le seguenti:* metà.

**1. 8.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* un quarto *con le seguenti:* tre quarti.

**1. 4.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* un quarto *con le seguenti:* due terzi.

**1. 5.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* un quarto *con le seguenti:* metà.

**1. 7.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* inflitta *fino alla fine del comma con le*

*seguenti:* , la parte residua di pena è sospesa nel limite di tre anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

**3.** La sospensione non si applica:

1) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

2) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108;

3) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

4) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione;

5) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato;

*al comma 4, sostituire le parole da:* e non preclude *fino alla fine del comma con le seguenti:* da quella prevista dal comma 1 e non preclude la decisione sulle istanze già depositate;

*sopprimere gli articoli 2 e 3.*

**1. 3.** Pisapia.

*Al comma 1, dopo la parola:* inflitta *aggiungere le seguenti:* con sentenza passata in giudicato.

**1. 9.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, dopo la parola: inflitta aggiungere le seguenti:* , che ha tenuto regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e

**1. 10.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, dopo la parola: inflitta aggiungere le seguenti:* , che ha dato prova di un concreto recupero sociale e.

**1. 11.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti:* due mesi.

**1. 12.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti:* quattro mesi.

**1. 13.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti:* sei mesi.

**1. 14.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti:* un anno.

**1. 15.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti:* due anni.

**1. 16.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: è sospesa con le seguenti:* può essere sospesa.

**1. 35.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

**1. 17.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e sempre che la misura in esame contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

**1. 18.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e sempre che il condannato abbia dato prova di un effettivo recupero sociale.

**1. 19.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e sempre che non vi sia stata condanna per il reato di omicidio di cui all'articolo 575 del codice penale.

**1. 26.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e sempre che non vi sia stata condanna per il reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale.

**1. 27.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e sempre che non vi sia stata condanna per i reati commessi contro la persona se commessi in concorso con reati contro il patrimonio.

**1. 28.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e sempre che non vi sia stata condanna per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

**1. 29.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato almeno due terzi della pena detentiva inflitta.*

**1. 30.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato due terzi della pena detentiva inflitta.*

**1. 31.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato almeno metà della pena detentiva inflitta.*

**1. 32.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato metà della pena detentiva inflitta.*

**1. 33.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: , tenendo conto fino alla fine del comma.*

**1. 34.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.*

**1. 20.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 3, dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: di coloro ai quali sono stati concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici penitenziari di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e.*

**1. 21.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 3, dopo le parole: nei confronti di chi aggiungere le seguenti: sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, o.*

**1. 39.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 3, dopo le parole: nei confronti di chi aggiungere le seguenti: sia stato sottoposto, nei quattro anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, o.*

**1. 38.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 3, dopo le parole: nei confronti di chi aggiungere le seguenti: sia stato sottoposto, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, o.*

**1. 37.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 3, dopo le parole: nei confronti di chi aggiungere le seguenti: sia stato sottoposto, nei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, o.*

**1. 36.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 3, dopo le parole: articolo 14-bis aggiungere le seguenti: o al regime speciale di cui all'articolo 41-bis, comma 2,*

**1. 40.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione.*

**1. 22.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta quando la persona condannata vi abbia rinunciato.

**1. 23.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

**1. 42.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta quando la pena irrogata è stata patteggiata.

**1. 41.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta quando la persona è stata condannata a seguito di giudizio immediato.

**1. 43.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta quando la persona è stata condannata a seguito di giudizio abbreviato.

**1. 44.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta quando

il magistrato di sorveglianza accerti che il condannato non abbia dato prova di un effettivo recupero sociale.

**1. 45.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta quando la persona condannata sia stata dichiarata recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale.

**1. 46.** Lussana, Martinelli.

*Sopprimere il comma 4.*

**1. 24.** Lussana, Martinelli.

#### **(A.C. 3323 – Sezione 5)**

#### ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 2.

*(Esclusioni oggettive).*

1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 2.

*(Esclusioni oggettive).*

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui

all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 2.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

*i)* rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

*l)* estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

*m)* sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

*n)* produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

*o)* contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

### 2. 3. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

*a)* associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

*b)* associazioni con finalità di terrorismo internazionale, di cui all'articolo 270-*ter* del codice penale;

*c)* devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

*d)* sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

*e)* associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

*f)* strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

*g)* riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

*h)* prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

*i)* violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

*l)* rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

*m)* estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

*n)* sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

*o)* produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

### 2. 4. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si

applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) guerra civile, di cui all'articolo 286 del codice penale;

d) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'ar-

ticolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 5.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) banda armata, di cui all'articolo 306 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 6. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) peculato, di cui all'articolo 314 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 7. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) concussione, di cui all'articolo 317 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 8. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (Esclusioni oggettive). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si

applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) corruzione per atto d'ufficio, di cui all'articolo 318 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'ar-

articolo 80, comma 1, lettera *a*), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 9. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

*a*) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

*b*) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

*c*) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

*d*) abuso d'ufficio, di cui all'articolo 323 del codice penale;

*e*) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

*f*) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

*g*) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

*h*) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

*i*) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

*l*) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

*m*) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

*n*) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

*o*) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a*), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 10. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

*a*) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

*b*) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

*c*) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

*d*) evasione, di cui all'articolo 385 del codice penale;

*e*) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

*f*) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

*g*) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

*h)* prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

*i)* violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

*l)* rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

*m)* estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

*n)* sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

*o)* produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 11. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

*a)* associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

*b)* devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

*c)* sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

*d)* associazione per delinquere, di cui all'articolo 416 del codice penale;

*e)* associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

*f)* strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

*g)* riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

*h)* prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

*i)* violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

*l)* rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

*m)* estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

*n)* sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

*o)* produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 12. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) devastazione, saccheggio e strage, di cui agli articoli 419 e 422 del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 13.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) incendio boschivo, di cui all'articolo 423-*bis* del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

*i)* violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

*l)* rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

*m)* estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

*n)* sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

*o)* produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 14. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

*a)* associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

*b)* devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

*c)* sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

*d)* associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

*e)* strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

*f)* naufragio, sommersione o disastro aereo, di cui all'articolo 428 del codice penale;

*g)* riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

*h)* prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

*i)* violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

*l)* rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

*m)* estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

*n)* sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

*o)* produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 15. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

*a)* associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) disastro ferroviario, di cui all'articolo 430 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 16.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) attentati alla sicurezza dei trasporti, di cui all'articolo 432 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 17.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (Esclusioni oggettive). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni, di cui all'articolo 433, terzo comma, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e 600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter, 609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 18.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (Esclusioni oggettive). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, di cui all'articolo 434 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 19. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si

applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) epidemia, di cui all'articolo 438 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'ar-

ticolo 80, comma 1, lettera *a*), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 20.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

*a*) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

*b*) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

*c*) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

*d*) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

*e*) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

*f*) avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, di cui all'articolo 439 del codice penale;

*g*) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

*h*) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

*i*) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo

comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

*l*) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

*m*) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

*n*) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

*o*) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a*), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 21.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

*a*) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

*b*) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

*c*) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

*d*) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

*e*) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

*f*) adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, di cui all'articolo 440 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 22. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute, di cui all'articolo 441 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 23. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, di cui all'articolo 442 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 24.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) commercio o somministrazione di medicinali guasti, di cui all'articolo 443 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

*i*) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

*l*) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

*m*) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

*n*) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

*o*) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a*), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 25.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

*a*) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

*b*) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

*c*) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

*d*) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

*e*) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

*f*) commercio di sostanze alimentari nocive, di cui all'articolo 444 del codice penale;

*g*) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

*h*) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

*i*) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

*l*) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

*m*) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

*n*) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

*o*) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a*), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 26.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si

applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, di cui all'articolo 445 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui

all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 27.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) delitti colposi contro la salute pubblica, di cui all'articolo 452, primo comma, numero 3, e secondo comma del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo

comma, 609-ter, 609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 28. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (Esclusioni oggettive). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e 600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter, 609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 29. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (Esclusioni oggettive). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio e omicidio aggravato, di cui agli articoli 575, 576 e 577 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 30.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio e omicidio colposo, di cui agli articoli 575 e 589, secondo comma, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 31. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, secondo e terzo comma, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 32. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, secondo e terzo comma, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) furto, di cui all'articolo 624 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

n) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

o) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

p) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 33.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, secondo e terzo comma, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) furto, furto in abitazione e furto con strappo, furto aggravato, di cui agli articoli 624, 624-*bis* e 625 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

n) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

o) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

p) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 34.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, secondo e terzo comma, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e 600-quinquies del codice penale;

i) furto, di cui all'articolo 624 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter, 609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

n) usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

o) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

p) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

q) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 35.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, secondo e terzo comma, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) furto, di cui all'articolo 624 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

n) usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

o) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

p) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

q) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2,

e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

**2. 36.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, secondo e terzo comma, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) furto, di cui all'articolo 624 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, vio-

lenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale;

*m)* rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

*n)* usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

*o)* estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

*p)* sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

*q)* produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 37. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

*a)* associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

*b)* devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

*c)* sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

*d)* associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

*e)* strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

*f)* omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, secondo e terzo comma, del codice penale;

*g)* riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

*h)* prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

*i)* rapina e furto, di cui agli articoli 624 e 628 del codice penale;

*l)* violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

*m)* rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

*n)* usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

*o)* estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

*p)* sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

*q)* produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## 2. 38. Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, secondo e terzo comma, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) furto, di cui all'articolo 624 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

n) usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

o) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

p) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

q) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

r) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

**2. 39.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale (*Della falsità in atti*), quando siano stati compiuti in relazioni ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti.

**2. 40.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). — 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-bis, aggravato ai sensi dell'articolo 291-ter, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

p) delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale (*Della falsità in atti*), quando siano stati compiuti in relazioni ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti.

**2. 41.** Lussana, Martinelli.

**(A.C. 3323 – Sezione 6)**

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Esclusioni soggettive).*

1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti:

a) di chi vi ha rinunciato;

b) di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 3.**

*(Esclusioni soggettive).*

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a) di chi è stato condannato per i reati previsti nel libro II, titolo XII, capo I, del codice penale, relativo ai delitti contro la vita e l'incolumità individuale.*

**3. 10.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a) di chi è stato dichiarato recidivo ai sensi dell'articolo 99 del codice penale;*

**3. 2.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a) di chi, avendo commesso un reato contro il patrimonio, non risarcisca adeguatamente la vittima;*

**3. 3.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a) di chi è stato condannato per il reato di omicidio colposo e di lesioni personali colpose di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;*

**3. 4.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* di chi è stato condannato per il reato di furto di cui all'articolo 624 del codice penale;

**3. 6.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* di chi è stato condannato per il reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale;

**3. 5.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* di chi è stato condannato per il reato di usura di cui all'articolo 644 del codice penale;

**3. 7.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* di chi è stato già ammesso alle misure alternative alla detenzione;

**3. 8.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* di chi è stato condannato per reato di concussione o corruzione;

**3. 9.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* di chi è stato condannato per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo ovvero di sfruttamento della prostituzione;

**3. 11.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* dei detenuti che, volendo beneficiare della sospensione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano inviato comunicazione al magistrato di sorveglianza competente per territorio tramite difensore munito di procura speciale;

**3. 13.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* dei detenuti che, volendo beneficiare della sospensione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano inviato comunicazione al magistrato di sorveglianza competente per territorio;

**3. 12.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* di chi, potendo beneficiare della sospensione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non abbia ricevuto il consenso della persona offesa dal reato;

**3. 14.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* di chi non abbia provveduto a risarcire la persona offesa dal reato;

**3. 15.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* di chi non abbia provveduto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

**3. 16.** Lussana, Martinelli.

**(A.C. 3323 — Sezione 7)****ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.***(Competenza).*

1. La sospensione di cui all'articolo 1 è disposta, anche d'ufficio, dal magistrato di sorveglianza senza formalità di procedura.

2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1, l'interessato o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 4.***(Competenza).**Sopprimerlo.***4. 13.** Lussana, Martinelli.*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**ART. 4.** — *(Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione).*—  
1. Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell'interessato o del suo difensore, sulla sospensione di cui all'articolo 1.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

4. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

5. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 7 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale.

7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.

8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena è estinta.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.***4. 1.** Fanfani.

*Al comma 1, sostituire le parole da: , anche d'ufficio fino alla fine del comma con le seguenti: , senza formalità di procedura, in via provvisoria dal pubblico ministero che ne chiede la convalida al magistrato di sorveglianza.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Dell'applicazione della misura alternativa di cui all'articolo 1 è data tempestiva comunicazione all'autorità di polizia competente che ne verifica l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni violazione.

**4. 14.** Pisapia.

*Al comma 1, sostituire le parole da: , anche d'ufficio fino alla fine del comma con le seguenti:* dal pubblico ministero in via provvisoria, che ne chiede la convalida al magistrato di sorveglianza.

**4. 15.** Pisapia.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , anche d'ufficio,*

**4. 2.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* anche d'ufficio *con le seguenti:* su istanza del difensore dell'interessato munito di procura speciale.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:* senza formalità di procedura.

**4. 6.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* anche d'ufficio *con le seguenti:* su istanza del difensore dell'interessato.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:* senza formalità di procedura.

**4. 5.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* anche d'ufficio *con le seguenti:* su istanza dell'interessato.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:* senza formalità di procedura.

**4. 4.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* anche d'ufficio *con le seguenti:* su richiesta del pubblico ministero.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:* senza formalità di procedura.

**4. 16.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* anche d'ufficio *con le seguenti:* su richiesta del pubblico ministero.

**4. 17.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* magistrato di sorveglianza *fino alla fine del comma con le seguenti:* tribunale di sorveglianza che decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

**4. 18.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* senza formalità di procedura.

**4. 3.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , a seguito dell'acquisizione di tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di escludere che il condannato commetta altri reati.

**4. 19.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , a seguito dell'acquisizione di tutti i documenti e le informazioni necessarie al

fine di escludere che ricorrano circostanze ostative alla concessione del beneficio.

**4. 20.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , a seguito dell'acquisizione di tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di verificare che il condannato possa effettivamente beneficiare della misura.*

**4. 21.** Lussana, Martinelli.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 7.** Lussana, Martinelli.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nel caso in cui venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1, il pubblico ministero può opporsi al provvedimento di cui al comma 1.

**4. 22.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , che prevede a richiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno al fine di verificare che il condannato possa effettivamente beneficiare della misura e che la misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.*

**4. 23.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il magistrato di sorveglianza deve chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

**4. 8.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il magistrato di sorveglianza deve chiedere alle autorità competenti tutti i

documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, con particolare riguardo ai dati necessari al fine di escludere che ricorrano circostanze ostative alla concessione del beneficio.

**4. 10.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il magistrato di sorveglianza deve chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, al fine di verificare che il condannato possa effettivamente beneficiare della misura.

**4. 12.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, con particolare riguardo ai dati necessari al fine di escludere che ricorrano circostanze ostative alla concessione del beneficio.

**4. 11.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

**4. 9.** Lussana, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Il pubblico ministero può sempre opporsi al provvedimento di cui al comma 1. Nel caso di opposizione del pubblico ministero è sospesa l'efficacia del provvedimento di cui la comma 1.

**4. 24.** Lussana, Martinelli.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

***(Sezione 1 – Iniziative per garantire vigilanza e controllo per i medici della guardia medica)***

ONNIS, GIULIO CONTI, MUSSOLINI, GARNERO SANTANCHÈ, PORCU, TAGLIALATELA, CASTELLANI, ANGELA NAPOLI, LISI, CANNELLA, GIANNI MANCUSO, STRANO, PAOLONE, LA RUSSA e CATANOSO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il 4 luglio 2003 un'altra giovane dottoressa, Roberta Zedda, è stata brutalmente uccisa a coltellate, dopo un tentativo di violenza sessuale, mentre svolgeva il suo turno di guardia medica nel piccolo ambulatorio di Solarussa, in provincia di Oristano, aggiungendosi alla triste lista dei camici bianchi vittime del proprio lavoro;

i precedenti sono purtroppo agghiaccianti e numerosi, come l'omicidio della dottoressa Maria Monteduro nel Salento nel 1999, il tentato omicidio della donna guardia medico in Abruzzo, l'accoltellamento di un giovane medico a Porto Cesareo nel 1988, l'aggressione e la violenza in un ambulatorio in provincia di Cagliari nel 1984;

da anni la Federazione degli ordini dei medici non perde occasione per denunciare le condizioni di assoluta insicurezza in cui lavorano i medici della guardia medica, obbligati per legge a fornire le proprie prestazioni a qualsiasi ora della notte a chiunque si presenti nel presidio medico e, tuttavia, soli ed in balia di ogni squilibrato, malvivente o tossicodipendente in cerca di psicofarmaci;

nel 1985 le unità sanitarie locali si avvalevano di un vigilante in ciascun punto di guardia, sorveglianza abolita nel 1990 come conseguenza dei tagli alla sanità;

i medici operanti nel servizio di guardia della provincia di Catania hanno sollevato lo stato di agitazione per sollecitare interventi volti ad incrementare il livello di sicurezza del servizio, ricordando l'importanza fondamentale che riveste il loro operato nell'attività di tutela della salute del cittadino —:

quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare affinché siano assicurati vigilanza e controllo per questi medici che nelle ore notturne e festive sono l'unico riferimento per il cittadino e se non ritenga opportuno, vista la precarietà dei presidi ambulatoriali, adottare tempestivamente iniziative idonee affinché gli enti competenti provvedano a presidiare tutte le sedi della guardia medica. (3-02490)

*(8 luglio 2003).*

***(Sezione 2 – Tempi di presentazione di un disegno di legge costituzionale volto a prevedere il Senato delle regioni, la Corte costituzionale federale, la devoluzione ed il rafforzamento della forma di governo)***

LOIERO. — *Al Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.* — Per sapere — premesso che:

nel documento sulla verifica della maggioranza « Agenda di governo — semestre luglio 2003 — dicembre 2003 », come

diffuso dalla stampa, si afferma che « verrà presentato e votato in Parlamento un disegno di legge di modifica costituzionale, che, nel rispetto dei principi fondamentali di unitarietà dell'ordinamento giuridico della nazione, comprenderà il Senato delle regioni, la Corte costituzionale federale, la devoluzione, il rafforzamento della forma di governo »;

il Ministro interrogato è titolare della delega « alle riforme istituzionali elettorali, con particolare riferimento alla normativa di rango costituzionale » —:

quando intenda presentare questo disegno di legge costituzionale, con quali tempi auspichi che avvenga la sua approvazione da parte del Parlamento e se ritenga il ritorno al sistema elettorale proporzionale compatibile con l'impianto istituzionale prefigurato. (3-02492)

(8 luglio 2003).

**(Sezione 3 — Interventi per fronteggiare l'emergenza idrica)**

VIGNI, BERSANI, ABBONDANZIERI, BANDOLI, CHIANALE, DAMERI, RAFFAELLA MARIANI, PIGLIONICA, SANDRI, VIANELLO, ZUNINO, AGOSTINI, INNOCENTI e RUZZANTE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in molte regioni del Sud anche quest'anno si registra una situazione sempre più difficile per la mancanza di acqua;

la situazione sta diventando critica anche in diverse parti del Centro e del Nord a causa delle ridotte precipitazioni degli ultimi mesi;

nel 2002, in occasione dell'emergenza idrica che colpì la Sicilia ed altre regioni del Sud, il Presidente della Repubblica, onorevole Carlo Azeglio Ciampi, invitò il Governo, in particolare il Ministro interrogato, ad « adottare misure concrete per l'acqua »;

sempre nel 2002, la Camera dei deputati approvò una mozione che impegnava il Governo ad affrontare in modo risoluto il problema, chiedendo di « destinare risorse straordinarie (almeno il 15 per cento delle risorse previste dalla cosiddetta "legge obiettivo") ad interventi per le reti idriche »;

il 12 luglio 2002 il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, annunciò « stanziamenti decisi dal Governo di 2700 miliardi di lire per la Sicilia, 2600 per la Sardegna, 600 per il Molise, 1700 per la Calabria »;

la delibera Cipe del 21 dicembre 2001 aveva previsto 64 interventi per le reti idriche, per un costo di 4,6 miliardi di euro;

ad oggi, tutti questi impegni risultano clamorosamente disattesi: le risorse annunciate dal Presidente del Consiglio dei ministri non sono mai state stanziare; per stessa ammissione del Governo il Cipe ha deliberato il finanziamento solo di 5 interventi (2 in Sicilia, 1 in Puglia e 2 in Basilicata), per un modesto importo di circa 140 milioni di euro, e questi interventi non risultano peraltro, ad oggi, concretamente avviati; né si è provveduto ad approvare il piano degli schemi irrigui e il piano degli interventi idrogeologici prioritari;

anche quest'anno il Governo, dunque, si trova impreparato di fronte ad una situazione di emergenza annunciata, visto che quasi nulla si è fatto per avviare un'efficace azione di ammodernamento e potenziamento delle reti idriche e per riordinare la gestione dei bacini idrici —:

come il Governo giustifichi queste sconcertanti inadempienze rispetto agli impegni necessari per fronteggiare l'emergenza idrica e garantire l'approvvigionamento di acqua ai cittadini ed alle attività produttive. (3-02493)

(8 luglio 2003).

**(Sezione 4 – Interventi per affrontare il problema del lavoro sommerso e la conseguente evasione contributiva)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

dai dati regionalizzati della copertura dei costi previdenziali risulta che la stessa è assicurata soprattutto nelle regioni del Nord: Veneto 105 per cento; Trentino Alto Adige 101 per cento; Lombardia 98 per cento; mentre risulta drammaticamente scoperta nelle regioni del Sud: Calabria 27 per cento; Sicilia 32 per cento; Campania 40 per cento; Basilicata 40 per cento; Puglia 43 per cento;

la media nazionale di copertura risulta del 75 per cento, con una punta di copertura del Lazio del 110 per cento;

le diversità sembrerebbero derivare, da una parte, dalla minore industrializzazione di queste regioni, ma dall'altra, soprattutto, dalla diversa composizione (per cui, ad esempio, in Sardegna su 100 pensioni erogate 41 sono di invalidità, 30 di reversibilità, 23 di vecchiaia e soltanto 5 di anzianità) e dal dilagante fenomeno del lavoro nero, che non rende ovviamente né tasse sul reddito, né contributi all'Inps —:

se, parallelamente a tutte le riflessioni sulla riforma del sistema pensionistico, per far quadrare i conti Inps non si ritenga in primo luogo di dover affrontare a tutti i livelli il problema del lavoro sommerso e della conseguente evasione contributiva. (3-02494)

(8 luglio 2003).

**(Sezione 5 – Ritardo nella definizione degli assetti gestionali degli Enti Parco)**

PAPPATERRA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

è in corso da parte della VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati un'indagine conoscitiva sul sistema di gestione amministrativa degli enti parco nazionali;

nel corso di diverse audizioni e nell'ambito di alcuni sopralluoghi effettuati dalla Commissione presso alcuni parchi nazionali, è emerso che tra gli elementi di difficoltà alcuni sono riconducibili alla mancata definizione degli assetti politico-gestionali;

in particolare, dall'audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana direttori aree protette, svolta in data 11 giugno 2003, è emerso che in molti parchi il posto di direttore è vacante e in altri si è provveduto con incarichi a termine o sostituzioni, ad avviso dell'interrogante, di dubbia legittimità;

dal 2 luglio 2002 il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha provveduto a bandire il concorso per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco e i termini per la presentazione delle domande sono abbondantemente scaduti;

con riferimento ai vertici degli enti parco, è altresì scaturito dall'indagine conoscitiva, che ancora quattro sono commissariati e in altri due, pur essendo stati nominati i presidenti, non si è ancora proceduto alla nomina dei consigli direttivi;

a solo titolo di esempio, si cita il Parco nazionale del Pollino, dove il presidente è stato nominato il 9 ottobre 2002 e i componenti della comunità del parco sono stati indicati il 6 novembre 2002 con delibera n. 11/2002;

tali ritardi negli adempimenti da parte del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio risultano assolutamente ingiustificati e rischiano di aumentare i problemi e le inefficienze degli enti di gestione —:

in quali tempi si provvederà alla pubblicazione dell'albo dei direttori di parco, alla nomina dei consigli direttivi nei parchi tuttora sprovvisti e al superamento delle gestioni commissariali negli altri parchi (appennino tosco-emiliano, arcipelago toscano, Circeo e Cilento e Vallo di Diano). (3-02495)

(8 luglio 2003).

**(Sezione 6 – Individuazione di un sito nazionale per il deposito di scorie nucleari)**

DEIANA e VENDOLA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

da alcune settimane in Sardegna cresce l'allarme tra la popolazione a causa delle notizie che indicano l'isola quale sede di deposito di scorie nucleari;

infatti, secondo un documento elaborato dal gruppo di lavoro presieduto dal generale Jean, con lo scopo di individuare il sito del deposito nazionale delle scorie radioattive provenienti dalle centrali nucleari disattivate, la Sardegna, con le sue numerose miniere non più attive, è stata indicata come probabile sito;

il movimento di opposizione a questa ipotesi è in Sardegna ogni giorno più forte e più attivo: ogni giorno si svolgono manifestazioni di protesta e l'isola appare ormai tappezzata di striscioni con la scritta « no alle scorie »;

un decreto del 7 maggio 2001 affidava alla Sogin s.p.a. la disattivazione di tutti gli impianti elettronucleari: il vicepresidente della Sogin s.p.a. è attualmente anche il capo gabinetto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il giorno 6 luglio 2003, nel corso di una cerimonia di inaugurazione di un'opera pubblica a Olbia, il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, ha dichiarato pubblicamente che le scorie in Sardegna non ci saranno mai;

anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, professor Pietro Lunardi, parlando durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi il 3 luglio 2003, ha dichiarato che il deposito di scorie nucleari in Sardegna è un'ipotesi destituita di ogni fondamento e che questa è una rassicurazione data dal Presidente del Consiglio dei ministri durante la firma del protocollo d'intesa per le infrastrutture in Sardegna;

l'individuazione dei siti per lo stoccaggio delle scorie nucleari, al contrario di quanto contenuto nell'ordinanza del 21 marzo 2003 del commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, deve avvenire nell'ambito della conferenza Stato-regioni, con la partecipazione di tutte le strutture interessate (Apat, Enea, Iss, Sogin), nonché delle organizzazioni sociali (sindacali, politiche e ambientaliste) —:

quali atti intenda porre in essere con la massima urgenza, sempre nell'ambito della conferenza Stato-regioni, per dare concretezza alle affermazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, per rimuovere le cause di allarme tra la popolazione della Sardegna e per risolvere lo stridente conflitto di interessi riguardante la doppia funzione del vice presidente della Sogin s.p.a. (3-02496)

(8 luglio 2003).

**(Sezione 7 – Deposito in Sardegna di rifiuti radioattivi)**

PINTO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

da notizie stampa (si veda *L'Unione Sarda* di domenica 29 giugno 2003), risulterebbe che, nel corso degli ultimi tre

mesi, sono stati depositati in Sardegna circa 70.000 fusti di rifiuti radioattivi;

in particolare, esisterebbe documentazione fotografica in grado di dimostrare che i predetti rifiuti radioattivi sarebbero stati interrati in varie zone dell'isola;

gli episodi denunciati intervengono ad alimentare un clima di forte polemica esistente in Sardegna, anche alla luce della possibile scelta di una località sarda quale sede del deposito unico nazionale dei rifiuti nucleari;

tale clima tende a determinare inquietudini e proteste da parte della popolazione interessata;

la Sardegna è una regione a grande vocazione turistica, tale da non poter sostenere gli effetti di eventuali decisioni di

deposito di materiale radioattivo, a pena di una clamorosa perdita di immagine, sia a livello nazionale che internazionale;

appare fondamentale preservare la sicurezza di tutti i cittadini sardi, evitando di porre in essere misure poco trasparenti, che potrebbero minare la fiducia della popolazione —:

se risponda a verità la notizia, riportata in premessa, dell'avvenuto interrimento di materiale radioattivo in diversi siti della Sardegna e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare per verificare le relative responsabilità e per porre in atto misure di rimozione dei materiali stessi. (3-02497)

(8 luglio 2003).